

**Decreto federale
concernente la Convenzione sulla limitazione
della responsabilità in materia di rivendicazioni
marittime**

del 20 marzo 1987

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 1986¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 19 novembre 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera a questa convenzione.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. c Cost.).

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1987

Il presidente: Dobler

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 20 marzo 1987

Il presidente: Cevey

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 31 marzo 1987²⁾

Termine di referendum: 29 giugno 1987

¹⁾ FF 1986 II 541

²⁾ FF 1987 I 846

Decreto federale concernente la Convenzione sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime del 20 marzo 1987

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1987
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	31.03.1987
Date	
Data	
Seite	846-846
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 340

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.